



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

105ª Seduta pubblica – Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 76

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BOZZA, VENTURINI, VALDEGAMBERI, BET, BISAGLIA, CECCHETTO, CESTARO, FAVERO, FINCO E PAN RELATIVA A “*LA REGIONE SI ATTIVI VERSO IL GOVERNO AFFINCHÉ SIANO APPROVATE URGENTI AZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE COLPITE DALL’INFLUENZA AVIARIA*”.
(Mozione n. 446)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che a seguito del perdurare degli effetti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sierotipo H5 vengono segnalate le gravi difficoltà in cui vengono a trovarsi gli allevamenti avicoli con particolare riferimento agli allevamenti ad alta densità territoriale nei territori della provincia di Verona, Vicenza e Padova;

CONSIDERATO che in tali casi la procedura prevede l’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza: infatti secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010, in presenza di focolai di HPAI viene istituita una zona di protezione ed una di sorveglianza secondo i criteri indicati nell’articolo stesso con le seguenti caratteristiche:

- a) zona di protezione con un raggio minimo di 3 km intorno all’azienda;
- b) zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 km intorno all’azienda, comprendente la zona di protezione;

RILEVATO che il Regolamento UE 2020/687 recante misure volte alla prevenzione e controllo delle malattie infettive animali, compresa la influenza aviaria, in tutti gli Stati membri prevede in particolare, agli articoli 39 (e Allegato X) e art. 55 (e Allegato XI), i periodi di durata minima delle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai di malattie come la aviaria con durata complessiva per le zone istituite attorno a ciascun focolaio di 30 giorni;

DATO ATTO che se un allevamento che ricade in una zona di restrizione per un focolaio viene successivamente a ricadere anche in una “nuova” ZR istituita attorno ad un ulteriore focolaio, i 30 giorni di fermo ripartono con decorrenza dalla data di quest’ultimo focolaio; inoltre, il ripopolamento degli animali nell’allevamento-focolaio

può avvenire solo previo rispetto delle condizioni e dei controlli di cui all'articolo 57 del Regolamento citato;

RICHIAMATA la DGR 623/2020, che parimenti tratta anche di misure di biosicurezza e criteri per la valutazione delle richieste di nuovi allevamenti avicoli sul territorio regionale, considerato che (come acclarato dal Centro di referenza nazionale IA nel corso di tutte le epidemie finora occorse) la densità di tali allevamenti è il fattore principale che influisce sul rischio di introduzione e diffusione del virus in Veneto e tale densità è particolarmente rilevante con riferimento agli allevamenti veneti;

VALUTATO che l'avvio delle procedure per il risarcimento agli allevatori e lo stanziamento dei relativi fondi è rimesso alla competenza dello Stato che può chiedere di accedere ai previsti finanziamenti dell'Unione Europea; la Commissione Europea, in relazione a tali eventualità, ha ritenuto che l'influenza aviaria sia una malattia di interesse per le pubbliche autorità e che sia consentito approvare misure di compensazione a titolo di indennizzo per la mancata produzione di reddito, assicurando che non vi sia compensazione eccessiva cumulando i diversi aiuti comunitari, nazionali o regionali, in applicazione della deroga espressamente prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE;

RICHIAMATO l'art. 2, lettera c bis), della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, che prevede sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali;

RILEVATO che le relative procedure per la quantificazione dei danni indiretti appaiono più complesse se comparate con il riconoscimento del danno diretto calcolato sul valore del capo abbattuto; tuttavia si ritiene che, stante l'esperienza acquisita a seguito del ripetersi di tale fenomenologia, sia possibile prevedere procedure standard con quantificazione dei danni indiretti in misura forfetaria accelerando così la relativa tempistica;

CONSIDERATO inoltre che gli allevamenti avicoli, durante il periodo di fermo, hanno necessità di poter accedere a forme agevolate di finanziamento, al fine di sostenere i costi organizzativi e gestionali dell'allevamento che si devono affrontare anche durante i periodi mancata attività, così come di poter beneficiare di una moratoria nel pagamento delle rate dei mutui;

VALUTATA infine l'opportunità di introdurre criteri che consentano, agli allevatori che intendano dismettere l'attività di allevamento di polli e tacchini, di riconvertire i propri allevamenti in attività di allevamento di altre specie o altre attività attinenti il settore primario in genere;

tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri

IMPEGNANO LA GIUNTA REGIONALE

1) ad adottare una idonea procedura per poter definire una tempistica più celere e ravvicinata ai fini della quantificazione del danno indiretto causato dal fermo allevamento in caso di focolaio da influenza aviaria;

2) ad attivarsi per quanto di propria competenza e verso il Governo per il tramite della Conferenza permanente Stato-Regioni al fine di individuare e condividere misure di aiuto a favore degli allevamenti avicoli colpiti dall'insorgenza di influenza aviaria quali a titolo esemplificativo:

a) la previsione di finanziamenti a tasso agevolato per poter accedere ai fondi necessari a coprire le spese e i costi gestionali degli allevamenti durante il periodo di fermo;

b) l'anticipo di liquidità da parte degli istituti bancari in attesa della liquidazione dei danni indiretti con credito garantito dallo Stato;

c) la previsione di idonee forme di garanzia del credito assumendo opportune intese con gli istituti di credito al fine di ottenere la disponibilità a una sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti dagli avicoltori;

3) ad attivarsi nei confronti del Governo per il tramite della Conferenza permanente Stato-Regioni al fine di introdurre misure di aiuto per consentire la riconversione delle attività degli allevamenti avicoli verso altre attività del settore primario;

4) ad attivarsi verso il Governo affinché sia avviata quanto prima, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Unione Europea, una campagna vaccinale per l'influenza aviaria nelle zone ad alto rischio per questa epizootia;

5) a prevedere nel territorio delle varie province venete interessate all'epidemia una rete di impianti di smaltimento delle carcasse idonea ad evitare una movimentazione con lunghi trasporti, contenendo così il rischio della diffusione dell'epidemia;

6) ad attivare strumenti semplici e snelli per l'assunzione del personale avventizio nelle aziende avicole, in modo che sia il committente che il lavoratore siano in regola con gli adempimenti normativi (es. voucher avicoli estesi a tutte le persone occupabili);

7) ad istituire un tavolo di concertazione per una equa redistribuzione dei ricavi lungo tutta la filiera avicola, sotto la supervisione del Ministero e con la partecipazione degli allevatori, trasformatori e grande distribuzione;

8) ad accreditare anche l'Associazione Veneta Avicoltori (A.V.A.) ai tavoli ministeriali dell'agricoltura e della sanità per concertare le decisioni nel settore vista l'importanza che ricopre tale associazione per il settore produttivo avicolo nella Regione Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 6

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco